CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente

****

ORDINANZA n. 218/2023 del 05/10/2023

OGGETTO: PROVVEDIMENTI REGIONALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI SINO AL 31 MARZO 2024. DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DGR N° 3606 DEL 28/09/2020 E DGR XII/1008 DEL 25/09/2023 - MISURE PERMANENTI E TEMPORANEE DI EMERGENZA DI I E II LIVELLO..

Allegati:

- d.G.R. n. XII/1008 del 25 Settembre 2023 (firmato: No, riservato: No)

Hash:

DET_ORDI_218_2023.pdf
DBBD211AF12F4D9E685CD2E45558E9D858B1CE09EDA50C9CF49575AE481CC9E4D8705BA29974D174085D3F35BB5163A5A4B42072153475D69A9A3924161CF16A

dgr+n.+1008+del+25-9-2023+e+allegati.pdf
BC132A21AEF5DA0060105001380406E2C81BFD765A38A3DE7E9FCC21FA24646442CE7569CBD082EDBCD1B191835F4B9FB842CC43674BB384E6231EFCBFBE1992

copia informatica per consultazione

CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ORDINANZA SINDACALE
N. 218 DEL 05/10/2023

OGGETTO: PROVVEDIMENTI REGIONALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI SINO AL 31 MARZO 2024. DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DGR N° 3606 DEL 28/09/2020 E DGR XII/1008 DEL 25/09/2023 - MISURE PERMANENTI E TEMPORANEE DI EMERGENZA DI I E II LIVELLO.

Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio – Ambiente

Settore territorio e lavori pubblici - Ambiente

Servizio Igiene ambientale - bonifiche - Qualità urbana

IL SINDACO

VISTA *la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;*

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Vista la legge regionale 11/12/06, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", ed in particolare l'art. 13 che prevede la possibilità di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;

Vista le dd.G.R. 11/09/2013 n. 593 e 2/8/2018 n. 449 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento con i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

RICHIAMATO l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", sottoscritto in data 25 luglio 2017 dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e Ministero dell'Ambiente; avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria anche in riferimento alle procedure di infrazione UE;

CONSIDERATO che tale Accordo di Programma di bacino padano prevede l'individuazione di misure nazionali e regionali in grado di intervenire sui principali settori emissivi e l'impegno, da parte delle Regioni firmatarie, di attuare le misure regionali di competenza;

RICHIAMATA la d.G.R. n. 7095/2017 e in particolare l' Allegato 2 - come integrata dalla d.G.R. n. 712 del 30/10/2018 e successive d.G.R., che ha approvato i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in attuazione dell'art.2 dell'Accordo di programma di bacino padano e che nello specifico ha individuato le misure temporanee omogenee di 1° e di 2° livello da applicarsi in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10

copia informatica per consultazione

registrato dalle stazioni di rilevamento;

CONSIDERATO che la citata D.G.R. n. 7095 del 18 settembre 2017 prevedeva due tipologie di misure per il miglioramento delle qualità dell'aria: 1) misure di tipo strutturale, la cui attuazione ed applicazione discende direttamente dal provvedimento regionale; 2) misure temporanee omogenee articolate su due livelli che si aggiungono alle misure permanenti;

VISTA la d.G.R. n. 2055 del 31 Luglio 2019.

CONSIDERATO, che la d.G.R. n. 2055 del 31 Luglio 2019 ha estenso a tutto l'anno le limitazioni strutturali della circolazione, a partire dal 1 gennaio 2020 e ha introdotto il nuovo sistema move-in, alternativo al sistema dei blocchi strutturali del traffico;

RILEVATO comunque che il sistema move-in non può considerarsi alternativo al sistema di blocchi straordinari del traffico, afferente alle misure temporanee da applicarsi durante le condizioni atmosferiche più critiche, ma rappresenta una deroga chilometrica alla circolazione dei veicoli più inquinanti alternativa alle sole limitazioni permanenti;

Vista la d.G.R. Lombardia n. 3606 del 28 Settembre 2020 "misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti anche in relazione all'emergenza sanitaria da covid-19" il cui *Allegato 4*, parte integrante della stessa, modifica e sostituisce l'Allegato n° 2 della d.G.R. Lombardia del 30 Ottobre 2017, a decorrere dall'11 gennaio 2021. Nello specifico per quanto riguarda le misure temporanee "*criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in attuazione del nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano";*

Visto inoltre che l'*Allegato 1 alla stessa DGR n. 3606 del 28/09/2020 "modalità di limitazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti in attuazione della legge regionale n. 24/2006, del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'accordo di programma del bacino padano"* modifica e sostituisce, a far data dall'11 gennaio 2021, le disposizioni inerenti alla circolazione dei veicoli definiti dall'Allegato 1 della d.G.R n. 2055 del 31/7/2019. Nello specifico per quanto riguarda le misure strutturali permanenti;

Viste le comunicazioni di Regione Lombardia ai ns. atti con pg. 78685 del 5 Ottobre 2020 e pg.100985 del 06/10/2021, con le quali si illustravano le novità introdotte dalla D.G.R. n° 3606 del 28 Settembre 2020 e dei relativi allegati esplicativi;

Preso atto che, nella nota regionale al Prot. Gen.100985 del 06/10/2021, viene ribadita la necessità di predisporre Ordinanza Sindacale comunale, anche per il Comuni ricadenti nella Fascia 1 con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, quali il Comune di Sesto San Giovanni, per l'attuazione delle misure temporanee che si dovessero presentare in occasione del perdurare dell'accumulo di inquinanti nell'aria;

Vista la d.G.R. Lombardia n. 6545 del 20 giugno 2022 "*misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti anche in relazione alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria da covid-19 - ulteriori disposizioni concernenti il servizio move-in – modifica di alcune disposizioni della d.g.r. n. 3606/2020";*

Visto la nota Regionale ai nostri atti Prot. Gen. n. 37565 del 07 aprile 2022 *"misure per il miglioramento della qualità dell'aria e nuove disposizioni per la segnaletica stradale relativa ai divieti della circolazione per i veicoli più inquinanti.".*

Vista *la d.G.R. Lombardia n. XII/1008 del 25 Settembre 2023 "misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni permanenti e temporanee della circolazione dei veicoli più inquinanti - modifiche alla D.G.R n. 3606/2020";*

Preso atto che*, l'Allegato 1 della stessa d.G.R. n. XII/1008 del 25 Settembre 2023* entrerà in vigore dal 1° di aprile 2024 e aggiornerà il regime regionale delle limitazioni permanenti all'utilizzo dei veicoli più inquinanti (andrà a sostituire le disposizioni dell'Allegato 1 alla DGR n. 3606 del 28/09/2020) e vedrà nuove limitazioni per i veicoli di classe 0 e 1 alimentati a gas

copia informatica per consultazione

(metano e GPL) in modo esclusivo o bi-fuel ed estendendo a tutto l'anno le limitazioni per i veicoli di classe Euro 4 diesel.

Considerato che, ai fini della presente Ordinanza, i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in atmosfera in attuazione degli accordi di bacino padano e le relative nuove disposizioni – misure temporanee omogenee, sono descritti nell'Allegato 3 *della stessa d.G.R. n. XII/1008 del 25 Settembre 2023. P*reso atto che le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 1° Ottobre'23 e hanno sostituito le disposizioni definite nell'Allegato 4 della D.G.R n. 3606/2020.

Preso atto che*, l'Allegato 3 della d.G.R. n. XII/1008 del 25 Settembre 2023* prevede come principali
modifiche alle precedenti disposizioni, l'anticipo dell'attivazione delle misure temporanee di 2° livello dopo 7 gg. di superamento consecutivo del valore di 50 µg/m^3 della concentrazione di PM10 (prima erano 10 gg.), l'ampliamento della fascia diurna di limitazione dei inquinanti dalle 7.30 alle 19.30 (prima *la fascia diurna era dalle 8.30 alle 18.30) e l'applicazione delle limitazioni di I livello anche ai veicoli di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a benzina e a gas (metano o GPL).*

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 56 dello Statuto del Comune di Sesto San Giovanni;

Ordina

In tutto il territorio del Comune di Sesto San Giovanni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio fino a nuove disposizioni regionali :

MISURE STRUTTURALI PERMANENTI

con il D.g.r. n. XI/6545 del 20 giugno 2022 è stato confermato **l'avvio delle limitazioni per i veicoli di classe ambientale Euro 4 diesel a partire dal 1° ottobre 2022 anche dotati di dispositivo antiparticolato efficace**.

Le limitazioni inerenti agli autoveicoli "Euro 4 diesel" sono in vigore nel semestre invernale **nelle giornate dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7.30 alle ore 19.30**, e si applicano nei Comuni di Fascia 1 e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti situati in Fascia 2, che sono: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese (come definiti dalla d.G.R. 2578/2014)..

Rimangono **invariate le limitazioni** della circolazione e dell'utilizzo dei **veicoli Euro 0 benzina e diesel, Euro 1 benzina e diesel, Euro 2 diesel ed Euro 3 diesel** nei i Comuni di Fascia 1 e nei Comuni di Fascia 2 della Lombardia dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Si ricorda che l'Allegato 1 della d.G.R. n. XII/1008 del 25 Settembre 2023 **entrerà in vigore dal 1° di aprile 2024** e aggiornerà il regime regionale delle limitazioni permanenti all'utilizzo dei veicoli più inquinanti e vedrà nuove limitazioni per i veicoli di classe 0 e 1 alimentati a gas (metano e GPL) in modo esclusivo o bi-fuel ed estendendo a tutto l'anno le limitazioni per i veicoli di classe Euro 4 diesel.

Si applicano tutte le esclusioni e deroghe ai sensi della L.R. 24/2006 - le deroghe Regionali e dei Progetto MoVe-In).

MISURE TEMPORANEE OMOGENEE I e II livello

In tutto il territorio del Comune di Sesto San Giovanni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della presente Ordinanza, **fino al 31 Marzo 2024** si applicheranno le misure temporanee omogenee articolate su due livelli:

copia informatica per consultazione

- **attivazione delle misure di 1° Livello** – arancio, da attivarsi dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m^3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di *lunedì e giovedì* (giornate di controllo)sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero *martedì e venerdì*), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;

- attivazione delle misure di 2° livello - rosso, da attivarsi dopo il 7° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m^3 della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 7 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo**;**

Le misure temporanee omogenee di 1° livello, sono:

1. Limitazione all'utilizzo in ambito urbano dalle 7.30 alle 19.30 dei seguenti veicoli:
   - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a gas (metano o gpl) in modo esclusivo o bi-fuel;
   - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a benzina in modo esclusivo o bi-fuel;
   - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0, 1/I, 2/II, 3/III e 4/IV alimentati a gasolio (diesel) in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace;
2. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;
3. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
4. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
6. Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interramento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF (https://www.ersaf.lombardia.it/agricoltura/gestione-sostenibile-dei-nitrati/bollettini-nitrati/);
7. Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
8. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, all'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Le misure temporanee omogenee di 2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello), sono:

9. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.

Non attivazione del livello successivo a quello in vigore

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da

copia informatica per consultazione

arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

Misurazioni delle polveri sottili - PM10
Le misure temporanee si attivano sulla base del sistema di monitoraggio ad articolazione provinciale, in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m^3), come sopra definito. S'intende per concentrazione del PM10 la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attivi del programma di valutazione posizionati sul territorio delle singole province.

I dati monitorati vengono validati da ARPA Lombardia e messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia, attraverso l'applicativo informatico, pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia: www.infoaria.regione.lombardia.it.

DISPONE

- che le misure temporanee di I o II livello si applichino sempre al verificarsi di episodi di accumulo del livello di PM10 in atmosfera, secondo la procedura sopra descritta anche a chi aderisce al sistema MoVe-In, introdotto dalla DGR 2055 del 31/07/2019 e D.G.R. Lombardia n° 6545 del 20 giugno 2022 e vigente *d.G.R. Lombardia n. XII/1008 del 25 Settembre 2023- Allegato 2* ;

- che valgono le eccezioni, in riferimento alle misure di cui al punto 1, in particolare sono esclusi dal fermo della circolazione ai sensi dell'art. 13 comma 4 della LR 24/06 i veicoli elencati dell'Allegato 3 parte B *della d.G.R. n. XII/1008 del 25 Settembre 2023 (allegata);*

- *che siano altresì derogati dal fermo della circolazione ,ai sensi dell'art.13 della LR 24/06 i veicoli elencati nell'ultimo capoverso al punto B dell'Allegato 3 della d.G.R. n. XII/1008 del 25 Settembre 2023(allegata);*

- che il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizzi una delle due seguenti condizioni:

1. si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m^3;
2. la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m^3 e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria non prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli all'accumulo degli inquinanti;

- che il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Il controllo della presente Ordinanza è demandato al Corpo di Polizia Locale.
In caso di accertamento delle violazioni verranno irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della l.r. 24/06.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

copia informatica per consultazione

Sesto San Giovanni, lì
05/10/2023

Il Sindaco
(DI STEFANO ROBERTO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

RegioneLombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 1008 Seduta del 25/09/2023

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI
ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Giorgio Maione di concerto con l'Assessore Romano Maria La Russa

Oggetto

MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA: NUOVE DISPOSIZIONI INERENTI ALLE LIMITAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PIU' INQUINANTI – MODIFICHE ALLA D.G.R. N. 3606/2020 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE LA RUSSA)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Dario Fossati

I Dirigenti Matteo Lazzarini Gian Luca Gurrieri

L'atto si compone di 21 pagine

di cui 13 pagine di allegati

parte integrante

copia informatica per consultazione

VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";

VISTE:

- la legge regionale 11/12/06, n. 24 "*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*", ed in particolare l'art. 13 che prevede la possibilità di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;
- le dd.G.R. n. 593 del 11/09/2013 e n. 449 del 2/8/2018 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento;

VISTO l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano sottoscritto il 25 luglio 2017 dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e Ministero dell'Ambiente;

VISTE le sentenze di condanna della Corte di Giustizia europea allo Stato italiano per il superamento dei valori limite per le polveri sottili PM10 e per il biossido di azoto NO2;

CONSIDERATO che, a seguito di tali sentenze, lo Stato italiano, con l'ausilio delle Regioni interessate, deve dare esecuzione mediante l'adozione di provvedimenti finalizzati al raggiungimento dei limiti nel più breve tempo possibile, dandone informazione alla Commissione Europea;

CONSIDERATA la necessità di intervenire tempestivamente con misure a ulteriore sostegno del miglioramento della qualità dell'aria per consentire di velocizzare il pieno rientro nei limiti fissati dalla normativa europea e statale per tutti gli inquinanti;

RICHIAMATA la d.G.R. n. 3606 del 28/09/2020 che ha approvato:

- in Allegato 1 i criteri, le modalità, la tempistica, l'ambito di applicazione, le

copia informatica per consultazione

esclusioni e le deroghe per le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo di determinate tipologie di veicoli disponendo, nello specifico, anche la limitazione dei veicoli Euro 4 diesel nel semestre invernale in Fascia 1 e nei 5 Comuni con più di 30.000 abitanti di Fascia 2 a partire dal 11 gennaio 2021;

- in Allegato 2 le soglie di chilometri-bonus assegnabili con la limitazione chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato e l'estensione delle limitazioni permanenti a tutto l'anno di adesione per i soli veicoli di classe Euro 4 diesel che aderiscono al servizio MoVe-In;
- in Allegato 3 le disposizioni inerenti ai veicoli di classe Euro 1 benzina e Euro 4 diesel appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante in caso di adesione al servizio MoVe-In;
- in Allegato 4 i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee da attivare, in attuazione dell'art. 2, lett. o) dell'Accordo di bacino padano 2017;

RICHIAMATA inoltre la d.G.R. n. 6545/2022 che ha confermato le limitazioni permanenti progressivamente per tutte le categorie di veicoli Euro 4/IV diesel, anche dotati di dispositivo antiparticolato efficace, a partire dal 1° ottobre 2022;

CONSIDERATO che tali limitazioni permanenti dei veicoli Euro 4/IV diesel si applicano nel semestre invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo), nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, nella fascia oraria dalle ore 7,30 alle ore 19,30, all'interno delle aree urbane dei Comuni appartenenti alla Fascia 1 e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;

RITENUTO NECESSARIO, in relazione all'obiettivo di incrementare il risparmio emissivo anche per il contenimento dei fenomeni di inquinamento di origine secondaria (ozono e particolato) durante il periodo estivo, di estendere il divieto di utilizzo dei veicoli Euro 4/IV diesel al semestre estivo a partire dal 1° ottobre 2023, garantendo in questo modo una limitazione permanente temporale estesa a tutto l'anno;

RITENUTO, inoltre, sempre con l'obiettivo di incrementare il risparmio emissivo derivante dal settore traffico, di introdurre limitazioni permanenti annuali - su fascia oraria giornaliera in Comuni di Fascia 1 e 2 - anche per i veicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0 e 1

copia informatica per consultazione

alimentati a gas (metano o GPL) in modo esclusivo o bi-fuel, in ragione dei fattori emissivi specifici paragonabili a quelli derivanti dagli analoghi veicoli alimentati a benzina e già oggetto di limitazione permanente dal 2007 per gli Euro 0 e dal 2020 per gli Euro 1, oltre che della vetustà dei veicoli la cui ultima data di immatricolazione è individuata nell'anno 1992 per gli Euro 0 e nel 1996 per gli Euro 1;

RITENUTO che le limitazioni permanenti annuali per veicoli di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a gas (metano o GPL) in modo esclusivo o bi-fuel entrino in vigore a partire dal 1° aprile 2024;

VISTO l'Allegato 1 al presente documento predisposto dalla Direzione Ambiente e Clima che sistematizza, aggiornandolo con le nuove disposizioni contenute nel presente atto, il regime delle limitazioni regionali permanenti all'utilizzo dei veicoli più inquinanti;

RITENUTO che le nuove disposizioni introdotte dall'Allegato 1 entrino in vigore dal 1° aprile 2024, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 1 della d.G.R n. 3606 del 28/09/2020;

CONFERMATO che il servizio Move-In rappresenta una limitazione chilometrica alla circolazione dei veicoli più inquinanti - alternativa alle limitazioni permanenti temporali stabilite su fasce orarie e giornaliere - monitorata attraverso il conteggio totale dei km percorsi in qualsiasi fascia oraria e all'interno di un tetto massimo di km/anno, stabilito in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo;

RITENUTO, in relazione alla individuazione delle soglie annuali Move-In:

- di confermare per i veicoli di classe Euro 4/IV, conseguentemente all'estensione temporale su base annuale, le soglie chilometriche annuali individuate dalla d.G.R. n. 6545/2022 e pari a 8.000 km/anno per i veicoli di categoria M1 e M2 e 10.000 km/anno per i veicoli di categoria N1, N2, N3 e M3;
- di individuare per i veicoli di classe ambientale Euro 0 alimentati a gas (metano o GPL) in modo esclusivo o bi-fuel le medesime soglie chilometriche annuali assegnate ai veicoli della stessa classe ambientale alimentati a benzina e pari a 1.000 km/anno per le categorie M1 e M2 e 2.000 km/anno per le categorie N1, N2, N3 e M3;
- di individuare per i veicoli di classe ambientale Euro 1 alimentati a gas (metano o GPL) in modo esclusivo o bi-fuel le medesime soglie

copia informatica per consultazione

chilometriche annuali assegnate ai veicoli della stessa classe ambientale alimentati a benzina e pari a 2.000 km/anno per le categorie M1 e M2 e 4.000 km/anno per le categorie N1, N2, N3 e M3;

VISTO l'Allegato 2 al presente documento che sistematizza, aggiornandolo con le nuove disposizioni contenute nel presente atto, le soglie chilometriche annuali assegnate al servizio Move-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato e che modifica e sostituisce l'Allegato 2 alla d.G.R. n. 3606/2020 a far data dal 1° ottobre 2023;

CONSIDERATO, inoltre, che l'Allegato 4 della d.G.R. n. 3606 del 28/09/2020, in particolare, prevede:

- l'attivazione delle misure temporanee sulla base dei giorni di superamento del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10 e, in particolare, l'attivazione delle misure di 1° livello al superamento del 4° giorno consecutivo e del 2° livello al superamento del 10° giorno consecutivo;
- l'applicazione di limitazioni temporanee relative al settore traffico e mobilità per i veicoli inquinanti fino ad Euro 4 diesel compreso;
- l'applicazione di limitazioni temporanee dei veicoli inquinanti nella fascia diurna dalle 8.30 alle 18.30;

VISTO il decreto-legge n. 121 del 12 settembre 2023 che ha disposto misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale prevedendo in particolare che le Regioni possono disporre nei provvedimenti attuativi la limitazione dei veicoli di classe ambientale Euro 5 diesel solo esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024 e che l'inserimento di tali limitazioni all'interno dei piani di qualità dell'aria avvenga a decorrere dal 1° ottobre 2025;

VALUTATA le necessità di continuare a garantire il coordinamento tra le misure assunte dalle diverse Regioni del bacino padano a tutela della qualità dell'aria in base anche a quanto stabilito nell'Accordo del 2017;

RITENUTO di ridurre il numero di giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10 necessari per l'attivazione delle limitazioni temporanee di 2° livello passando da dieci giorni a sette giorni al fine di contenere gli effetti di accumulo degli inquinanti durante gli episodi acuti di inquinamento atmosferico determinati da condizioni meteoclimatiche favorevoli al ristagno delle masse d'aria;

copia informatica per consultazione

PRESO ATTO che dal 1° ottobre 2022 i veicoli di classe ambientale Euro 4/IV diesel sono stati progressivamente interessati dalle limitazioni permanenti - vigenti nella Fascia 1 e nei Comuni superiori a 30.000 abitanti nelle giornate dal lunedì al venerdì e nella fascia oraria dalle 7.30 alle 19.30 - e che le attuali limitazioni temporanee non produrrebbero incrementi sulla riduzione delle emissioni al di fuori di quelle eventuali aggiuntive che si determinerebbero nelle giornate di sabato e domenica;

VISTI i fattori di emissione per i veicoli di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a gas (metano o GPL) comparabili a quelli dei veicoli Euro 0 e 1 alimentati a benzina e già soggetti alle limitazioni permanenti;

RITENUTO pertanto di prevedere l'inserimento di tali tipologie di veicoli all'interno delle limitazioni temporanee;

CONSIDERATO inoltre che le limitazioni strutturali permanenti dei veicoli inquinanti riguardano la fascia diurna dalle 7.30 alle 19.30 mentre le limitazioni temporanee definite dall'Allegato 4 della d.G.R. n. 3606 del 28/09/2020 si applicano alla fascia giornaliera dalle 8.30 alle 18.30;

RITENUTO che l'estensione della fascia diurna di limitazione dalle 7.30 alle 19.30 consente di aumentare l'efficacia in termini di riduzione delle emissioni garantendo anche una maggiore uniformità con la fascia oraria prevista per le limitazioni permanenti;

RITENUTO pertanto di introdurre ulteriori azioni tra le misure temporanee da attivarsi durante gli episodi di accumulo degli inquinanti nonché di aggiornare i criteri di attivazione di tali limitazioni temporanee in senso più cautelativo al fine di contenere gli effetti di accumulo degli inquinanti durante gli episodi acuti di inquinamento atmosferico determinati da condizioni meteoclimatiche favorevoli al ristagno delle masse d'aria, prevedendo, in particolare, l'anticipo dell'attivazione delle misure temporanee di 2° livello dopo sette giorni di superamento consecutivo del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10, l'ampliamento della fascia diurna di limitazione dei veicoli inquinanti dalle 7.30 alle 19.30 e l'applicazione delle limitazioni di primo livello anche ai veicoli di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a benzina e a gas (metano o GPL);

VISTO l'Allegato 3 al presente provvedimento che aggiorna i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli

copia informatica per consultazione

inquinanti in atmosfera in attuazione degli accordi di bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria;

RITENUTO che le nuove disposizioni introdotte dall'Allegato 3 entrino in vigore dal 1° ottobre 2023, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 4 della d.G.R n. 3606 del 28/09/2020;

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

VISTI:

- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";
- i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura e in particolare la d.G.R. n. 628 del 13 luglio 2023 che ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 20.6.2023 n. 42/2023 e in particolare l'obiettivo strategico 5.1.5 - "Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni";

Richiamate integralmente le premesse;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna il regime regionale delle limitazioni permanenti all'utilizzo dei veicoli più inquinanti introducendo nuove limitazioni annuali per i veicoli di classe Euro 0 e 1 alimentati a gas (metano e GPL) modo esclusivo o bi-fuel e estendendo a tutto l'anno quelle relative ai veicoli di classe Euro 4/IV diesel;

2. di disporre che l'Allegato 1 entri in vigore dal 1° aprile 2024, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 1 della d.G.R n. 3606 del 28/09/2020;

3. di approvare l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna le soglie chilometriche annuali assegnate al servizio Move-In

copia informatica per consultazione

per ogni categoria e classe di veicolo limitato;

4. di disporre che l'Allegato 2 entri in vigore dal 1° ottobre 2023, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 2 della d.G.R n. 3606 del 28/09/2020;

5. di approvare l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in atmosfera in attuazione degli accordi di bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria prevedendo, in particolare, l'anticipo dell'attivazione delle misure temporanee di 2° livello dopo sette giorni di superamento consecutivo del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10, l'ampliamento della fascia diurna di limitazione dei veicoli inquinanti dalle 7.30 alle 19.30 e l'applicazione delle limitazioni di primo livello anche ai veicoli di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a benzina e a gas (metano o GPL);

6. di disporre che l'Allegato 3 entri in vigore dal 1° ottobre 2023, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 4 della d.G.R n. 3606 del 28/09/2020;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito istituzionale.

IL SEGRETARIO

RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

copia informatica per consultazione

ALLEGATO 1 alla DGR n. ……..

MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELL'UTILIZZO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2006, DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITA' DELL'ARIA (PRIA) E DEGLI ACCORDI DI BACINO PADANO

Il presente allegato modifica e sostituisce, a far data dal **1° aprile 2024**, le disposizioni inerenti alla circolazione dei veicoli definiti dall'Allegato 1 della d.G.R n. 3606 del 28/09/2020.

A) Misure strutturali permanenti relative alla circolazione veicolare

A1) autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1° gennaio al 31 dicembre** di ogni anno per i seguenti autoveicoli:

- non omologati ai sensi di alcuna direttiva europea per ogni tipo di alimentazione (autoveicoli di classe "**Euro 0 benzina, metano, GPL o diesel**");
- omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE per ogni tipo di alimentazione (autoveicoli di classe "**Euro 1/I benzina, metano, GPL o diesel**");
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 2/II diesel**");
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 3/III diesel**");
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B,1999/96 CE B,1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con disp. anti-particolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 4/IV diesel**").

A2) motoveicoli e ciclomotori (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) **a due tempi**

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano:

- in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) **permanentemente** tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di **classe Euro 0**;

- nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1° ottobre al 31 marzo** di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi **di classe Euro 1.**

A3) autobus di categoria M3 (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) **di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)**

copia informatica per consultazione

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) **permanentemente** tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i veicoli:

- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 0 diesel**");
- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 1/I diesel**");
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "**Euro 2/II diesel**");

.

B) Ambito di applicazione

Le limitazioni si applicano:

- relativamente agli autoveicoli **Euro 0 benzina, metano, GPL e diesel, Euro 1/I benzina, metano, GPL e diesel, Euro 2/II diesel** nei Comuni **appartenenti alle Fasce 1 e 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- relativamente agli autoveicoli **Euro 3/III diesel** nelle aree urbane dei Comuni **appartenenti alla Fascia 1** e **alla Fascia 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- relativamente agli autoveicoli **Euro 4/IV diesel** nelle aree urbane dei Comuni **appartenenti alla Fascia 1** e dei Comuni con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- relativamente ai **motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0 a tutto il territorio regionale;**
- relativamente ai **motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1** nei Comuni **appartenenti alla Fascia 1;**
- relativamente agli **autobus di categoria M3** adibiti a TPL **a tutto il territorio regionale.**

Il fermo della circolazione dei veicoli si applica, ai sensi dell'art.13, comma 3, della l.r. 24/06, all'intera rete stradale ricadente nelle aree urbane dei Comuni interessati, con l'esclusione:
b1) delle autostrade;
b2) delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con DGR 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;
b3) dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti b1) e b2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

L'individuazione delle tratte di collegamento di cui al precedente punto b3) sarà effettuata dai Comuni interessati, pubblicata sul proprio sito istituzionale e trasmessa a Regione Lombardia.

Le limitazioni dovranno essere segnalate con idonea cartellonistica in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.

In assenza della perimetrazione del centro abitato e della apposizione della prevista segnaletica da parte del Comune le limitazioni si applicano all'intero territorio comunale.

C) Limitazione chilometrica MOVE-IN

In alternativa alle limitazioni permanenti temporali stabilite su fasce orarie e giornaliere di cui al punto A) è confermata la **limitazione chilometrica Move-In** alla circolazione dei veicoli più inquinanti monitorata attraverso il conteggio totale dei km percorsi dal veicolo in qualsiasi fascia

copia informatica per consultazione

oraria e tipologia di asse stradale, all'interno di una soglia massima di km/anno, stabilita in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. L'adesione al servizio Move-In – disciplinato dalle dd.G.R. n. 1318 del 25/02/2019, n. 1396 del 18/03/2019, n. 2055 del 31/07/2019, n. 3606 del 28/09/2020, n. 4173 del 30/12/2020, n. 6545 del 20/06/2022 e n. 6661 del 11/07/2022 - comporta l'impegno, da parte del proprietario del veicolo, al rispetto della soglia dei chilometri assegnati su base annuale. Il raggiungimento di tale soglia determina l'impossibilità di ulteriore utilizzo del veicolo (in qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata) fino al completamento dell'anno di validità del servizio, a fronte della possibilità di incorrere nelle sanzioni previste. L'assegnazione delle soglie chilometriche annuali Move-In è riportata in Allegato 2 al presente provvedimento.

D) Esclusione dalle limitazioni alla circolazione

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo*, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento ** sia delle polveri sottili sia degli altri inquinanti, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  - veicoli di pronto soccorso sanitario;
  - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
  - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
  - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

* solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas di classe emissiva almeno Euro 2;

** Per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh (come riportato nel campo V.5

copia informatica per consultazione

carta circolazione oppure in assenza di valore nel campo V.5 come dimostrabile dal certificato di omologazione), nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l'emissione di polveri che l'emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 30 settembre 2024 per i soli veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3).

E) Deroghe dalle limitazioni alla circolazione

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

F) Sospensione del provvedimento

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

G) Controlli e sanzioni

A norma dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell'articolo 27, comma 18 bis, della l.r. 24/06.
Per l'attuazione di controlli del rispetto delle limitazioni attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento automatico i Comuni si conformano a quanto previsto dal Codice della Strada.

****

copia informatica per consultazione

Allegato 2 – d.G.R. n. …… del ……..

INDIVIDUAZIONE DELLE SOGLIE CHILOMETRICHE ANNUALI ASSEGNABILI CON IL SERVIZIO MOVE-IN E DEI CHILOMETRI AGGIUNTIVI RELATIVI AL PARAMETRO DI ECOGUIDA

Il presente allegato modifica e sostituisce, a far data dal **1° ottobre 2023,** le disposizioni inerenti all'individuazione delle soglie chilometriche annuali assegnabili con il servizio MoVe-In definite dall'Allegato 3 della d.G.R n. 3606 del 28/09/2020.

1. INDIVIDUAZIONE DELLE SOGLIE ANNUALI CHILOMETRICHE E RELATIVO AMBITO DI APPLICAZIONE

Le **soglie** chilometriche annuali del servizio MoVe-In sono determinate per ogni categoria e classe emissiva di veicolo limitato nel rispetto del bilancio emissivo favorevole alla riduzione degli inquinanti emessi rispetto agli scenari di riduzione identificati dal Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA).

La soglia dei chilometri può essere **rideterminata annualmente** in base agli scenari di limitazione valutati dal PRIA. Ulteriori chilometri potranno essere stabiliti dalla Giunta Regionale per i veicoli già oggetto di previgenti deroghe alle limitazioni della circolazione.

Percorrenze annuali massime consentite nelle aree con limitazioni della circolazione	Ambito di applicazione	Cat .**M1, M2** (km/anno)	Cat. **N1, N2** (km/anno)	Cat. **M3, N3** (km/anno)
EURO 0 (ogni alimentazione)	**Area 1 e 2**	**1000**	**2000**	**2000**
EURO 1/I (ogni alimentazione)	**Area 1 e 2**	**2000**	**4000**	**4000**
EURO 2/II (gasolio)	**Area 1 e 2**	**4000**	**6000**	**6000**
EURO 3/III (gasolio)	**Area 1 e 2**	**7000**	**9000**	**9000**
EURO 4/IV (gasolio)	**Area 1**	**8000**	**10000**	**10000**

Le categorie richiamate corrispondono a quelle individuate dall'art.47 del D. Lgs. n.285/92 - Codice della Strada – e in particolare:

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

copia informatica per consultazione

- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

Le **aree geografiche** 1 e 2 sono così identificate:

Area 1:

- agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo;
- capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A definita in d.G.R. 2605/11;
- Comuni della Fascia 2 aventi più di 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).

Area 2: tutta la zona A definita in d.G.R. 2605/11 ad esclusione dei comuni inclusi in Area A1.

2. INDIVIDUAZIONE DEI CHILOMETRICI AGGIUNTIVI RELATIVI A PARAMETRI DI ECOGUIDA

La limitazione chilometrica MoVe-In prevede la possibilità di premiare comportamenti di guida del veicolo attribuendo chilometri aggiuntivi nei seguenti casi:

- Percorrenza su strade extraurbane
- Percorrenza su autostrade con velocità compresa tra 70 km/h e 110 km/h
- Stile di guida ecologico su strade urbane

L'assegnazione di chilometri aggiuntivi si fonda sulle seguenti considerazioni:

- percorrere chilometri in aree extraurbane produce impatti emissivi minori in relazione anche alla presenza di un minor numero di persone esposte rispetto ai potenziali impatti generati in area urbana;
- mantenere una velocità in autostrada all'interno del *range* individuato consente di minimizzare le emissioni dei veicoli;
- uno stile di guida ecologico che elimina le brusche accelerazioni consente di contenere i picchi emissivi.

Per tali ragioni per ogni chilometro percorso nelle Aree 1 e 2 - che viene sottratto al quantitativo totale assegnato - è possibile aggiungere una frazione di chilometro aggiuntivo da poter percorrere, quantificato come segue:

- **0,2 Km** per ogni chilometro percorso su strade **extraurbane**
- **0,2 Km** per ogni chilometro percorso su **autostrade** con velocità compresa tra 70 Km/h e 110 Km/h
- **0,1 Km** per ogni chilometro percorso su strade **urbane** con uno stile di **guida ecologico** (ecoguida)

L'individuazione delle tratte extraurbane e delle autostrade, ricadenti all'interno delle Aree A1 e A2, è individuata sulla base della cartografia specifica messa a disposizione da Regione ai fornitori dei servizi telematici TSP per la calibrazione dei dati trasmessi dalle *black box*.

copia informatica per consultazione

Il parametro di ecoguida nelle tratte urbane si basa invece sul mantenimento di uno stile di guida che non registri accelerazioni superiori a **2 m/s²** per ogni chilometro percorso in strada urbana, individuato sulla base di studi specifici.

Ogni giorno, pertanto, il saldo complessivo dei chilometri ancora disponibili si aggiorna sottraendo quelli percorsi nelle Aree 1 e 2 e aggiungendo i chilometri maturati sempre nelle stesse aree. I chilometri aggiuntivi concessi non generano ulteriori chilometri aggiuntivi.

****

copia informatica per consultazione

Allegato 3 alla d.G.R. ……, n. ……..

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI BACINO PADANO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA

Il presente allegato modifica e sostituisce, a far data dal **1° ottobre 2023**, le disposizioni definite dall'Allegato 4 della d.G.R n. 3606 del 28/09/2020.

A. LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE

Le procedure per l'attivazione di misure temporanee, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni degli inquinanti, correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, sono riportate nella tabella sottostante. Si è individuato il PM10 quale inquinante da monitorare ai fini della costruzione delle procedure in quanto è l'inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico-fisica. Tali procedure si applicano nel semestre invernale dal **1° ottobre al 31 marzo** dell'anno successivo.

LIVELLO di ALLERTA	MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE	SEMAFORO
NESSUNA ALLERTA	Nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi.	VERDE
PRIMO LIVELLO	Attivato dopo **quattro giorni consecutivi** di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di **lunedì e giovedì** (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	ARANCIO
SECONDO LIVELLO	Attivato dopo il **settimo giorno consecutivo** di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m3 della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di **lunedì e giovedì** (giornate di controllo) sui sette giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e	ROSSO

copia informatica per consultazione

	venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	
NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE	Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.	
CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA)	Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni: 1) si osservano **due giorni consecutivi** di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³; 2) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria non prevedano per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli all'accumulo degli inquinanti. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.	

Nella procedura descritta si intende per concentrazione di PM10 la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province con esclusione delle stazioni classificate come industriali e delle stazioni poste in zona C – di montagna e in zona D – fondovalle. Le province interessate dal presenta allegato sono pertanto quelle di Milano, Monza e Brianza, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Cremona e Mantova.

Le misure temporanee si attivano con articolazione **provinciale** nei territori interessati in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³) riportato nella tabella precedente. Tale superamento continuativo determina, dunque, l'attivazione delle misure **in tutti i Comuni della provincia** interessata dal superamento con una articolazione territoriale descritta al successivo punto C).
I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia: www.infoaria.regione.lombardia.it/.
L'applicativo riporta, in particolare, la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

copia informatica per consultazione

B. LE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE

Le misure temporanee omogenee sono articolate su **due livelli** in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10 registrato dalle stazioni di rilevamento.

Le **misure temporanee omogenee di 1° livello** sono:

b.1. Limitazione all'utilizzo in ambito urbano dalle **7.30 alle 19.30** dei seguenti veicoli:
- autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale **Euro 0 e 1 alimentati a gas** (metano o gpl) in modo esclusivo o bi-fuel;
- autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale **Euro 0 e 1 alimentati a benzina** in modo esclusivo o bi-fuel;
- autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale **Euro 0, 1/I, 2/II, 3/III e 4/IV alimentati a gasolio** (diesel) in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace;

b.2. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;

b.3. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

b.4. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

b.5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

b.6. Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interramento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF (https://www.ersaf.lombardia.it/agricoltura/gestione-sostenibile-dei-nitrati/bollettini-nitrati/);

b.7. Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

b.8. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all' utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Le misure temporanee omogenee **di 2° livello** (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello) sono:

b.9. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed

copia informatica per consultazione

emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.

In riferimento alle misure **b.1**, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico, sono **esclusi** dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  - veicoli di pronto soccorso sanitario;
  - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
  - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
  - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

Sono altresì **derogati** dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
- veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti ai servizi aggiunti Move-In secondo le modalità previste dai provvedimenti specifici vigenti;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;

copia informatica per consultazione

- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

C. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le misure temporanee omogenee b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b.7, b.8 e b.9 si applicano a **tutti i Comuni del territorio provinciale** interessato dall'attivazione delle misure.
La misura **b.1** si applica ai Comuni (nelle rispettive aree urbane) con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14, di seguito riportati in elenco (dati ISTAT aggiornati al 01/01/2023 demo.istat.it).

N	CODICE ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	POPOLAZIONE 2023
1	15146	Milano	MILANO	1.354.196
2	17029	Brescia	BRESCIA	196.446
3	108033	Monza	MONZA E BRIANZA	121.799
4	16024	Bergamo	BERGAMO	119.534
5	13075	Como	COMO	83.184
6	12026	Busto Arsizio	VARESE	82.951
7	15209	Sesto S. Giovanni	MILANO	78.884
8	12133	Varese	VARESE	78.409
9	15077	Cinisello Balsamo	MILANO	74.528
10	19036	Cremona	CREMONA	70.637
11	18110	Pavia	PAVIA	70.636
12	18177	Vigevano	PAVIA	62.076
13	15118	Legnano	MILANO	59.941
14	12070	Gallarate	VARESE	52.811
15	15182	Rho	MILANO	50.299
16	20030	Mantova	MANTOVA	48.653
17	15166	Paderno Dugnano	MILANO	47.118
18	97042	Lecco	LECCO	46.871
19	15081	Cologno Monzese	MILANO	46.707
20	108028	Lissone	MONZA E BRIANZA	46.394
21	108039	Seregno	MONZA E BRIANZA	44.917
22	98031	Lodi	LODI	44.709
23	108023	Desio	MONZA E BRIANZA	41.463
24	15189	Rozzano	MILANO	41.240
25	13041	Cantù	COMO	39.715
26	15195	San Giuliano M.	MILANO	39.444
27	108019	Cesano Maderno	MONZA E BRIANZA	39.310
28	12119	Saronno	VARESE	38.442
29	15205	Segrate	MILANO	36.911

copia informatica per consultazione

30	15027	Bollate	MILANO	36.204
31	15175	Pioltello	MILANO	36.061
32	108012	Brugherio	MONZA E BRIANZA	34.999
33	108027	Limbiate	MONZA E BRIANZA	34.790
34	15070	Cernusco s/N	MILANO	34.848
35	15093	Corsico	MILANO	34.373
36	15002	Abbiategrasso	MILANO	32.425
37	15192	San Donato M.	MILANO	32.014
38	16219	Treviglio	BERGAMO	30.683

Le misure temporanee omogenee di cui al punto b.1 possono essere applicate ad **ulteriori Comuni** in caso di adesione volontaria che dovrà essere comunicata a Regione Lombardia, anche ai fini dell'inserimento nell'applicativo informatico per la gestione degli episodi di perdurante accumulo di PM10. A tal proposito Regione Lombardia, ANCI e i Comuni capoluogo di provincia promuovono l'adesione volontaria da parte dei Comuni cercando di applicare – laddove possibile – il criterio della continuità territoriale al fine di evitare le c.d. "*macchie di leopardo*".

D. ATTIVITA' DI CONTROLLO

I controlli relativi all'attuazione delle misure temporanee di cui al presente Allegato sono effettuati dai Comuni attraverso i propri organi di controllo e in particolare attraverso gli agenti di Polizia Locale, anche in riferimento specifico alle misure di limitazione all'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa. In quest'ultimo caso i controlli saranno di tipo documentale e basati sulla appartenenza del generatore ad una determinata classe di qualità ambientale secondo quanto definito dal DM 186/2017.
I controlli effettuati dai Comuni dovranno essere rendicontati a Regione Lombardia al termine del semestre invernale.
Le sanzioni applicabili in caso di accertamento di violazione delle disposizioni di cui al presente Allegato sono individuate dalla specifica ordinanza emanata dai singoli Comuni e, comunque, dalla normativa regionale vigente.
In particolare, per i divieti relativi al settore mobilità è possibile fare riferimento all'art.27 comma 11 della legge regionale n. 24/2006, per quelli relativi al settore agricolo all'art.27 comma 11 bis della legge regionale n. 24/2006 e per quelli relativi all'utilizzo dei generatori a biomassa legnosa all'art.27 comma 4 della medesima legge regionale n. 24/2006.

*****

copia informatica per consultazione